



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori BODEGA e MAZZATORTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2009 \***

Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia  
di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

---

\* *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato alla revisione delle disposizioni costituzionali relative al numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi vent'anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La Lega Nord non si è limitata ad affermazioni di principio o ad un sostegno solo formale a questa ipotesi di riforma, ma ha sempre proposto questa riforma e ha dato il proprio voto convinto alle proposte di volta in volta giunte all'esame del Parlamento.

Basti ricordare che la proposta di revisione del titolo V della parte II della Costi-

tuzione approvata nella XIV legislatura dall'allora maggioranza di centrodestra (legge 18 ottobre 2001, n. 3) prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso modo la Lega Nord si esprime favorevolmente sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla cosiddetta «bozza Violante», discussa nella scorsa legislatura.

Il significato della presentazione di questo disegno di legge di revisione costituzionale è perciò quello di chiamare ad un atto di serietà e di responsabilità tutte le forze politiche che, a parole, si dichiarano favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari, ma che, di fatto, non assumono né assecondano iniziative in questa direzione.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

### Art. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecento, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

### Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

